

Diritto vigente	Nuovo
<p>Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)</p>	<p>Ordinanza 3 sull'asilo relativa al trattamento di dati personali (Ordinanza 3 sull'asilo, OAsi 3)</p> <p><i>Art. 10a</i> Valutazione di dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 8a cpv. 1 e 10 e art. 47 cpv. 3 LAsi)</p> <p>Possono essere valutati i seguenti dati personali, compresi i dati personali degni di particolare protezione ai sensi dell'articolo 3 lettera c della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD), ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dati riguardanti la persona e la sua cittadinanza; ne fanno parte, nello specifico, indirizzi, numeri telefonici, registrazioni di suoni e immagini nonché documenti; b. dati riguardanti l'itinerario di viaggio; ne fanno parte, nello specifico, dati di navigazione e registrazioni di suoni e immagini nonché documenti.
	<p><i>Art. 10b</i> Diritti di accesso ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati (art. 8a cpv. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)</p> <p>Le seguenti persone possono accedere ai dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i collaboratori della SEM che svolgono compiti legati all'accertamento dell'identità e della nazionalità dei richiedenti l'asilo; b. i collaboratori della SEM competenti per l'esecuzione della procedura d'asilo; c. i collaboratori della SEM che svolgono compiti legati al sostegno dei Cantoni nell'esecuzione degli allontanamenti nel settore dell'asilo.
	<p><i>Art. 10c</i> Esame della proporzionalità (art. 8 cpv. 1 lett. g e art. 8a cpv. 4 LAsi)</p> <p>¹ Nell'esaminare la proporzionalità di una valutazione di dati occorre tenere conto delle informazioni e dichiarazioni fornite dall'interessato e dei documenti ufficiali quali atti di nascita o patenti di guida che permettono di trarre conclusioni inequivocabili sull'identità, la nazionalità o l'itinerario di viaggio. La SEM esamina se, prima di una valutazione, possono entrare in linea di conto altre misure idonee, nello specifico quelle previste dall'articolo 26 capoverso 2 o 3 LAsi.</p> <p>² La SEM disciplina a livello d'istruzione l'entità delle misure idonee adottate.</p>
	<p><i>Art. 10d</i> Impiego di software per raccogliere i dati personali</p> <p>¹ Per preparare la valutazione dei dati personali, la SEM può raccogliere i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici avvalendosi di un software. Il software utilizzato dev'essere conforme a uno standard forense.</p> <p>² Se è previsto l'impiego di un software, l'interessato è invitato a consegnare i propri supporti di dati alla SEM per la durata dell'impiego del software. L'interessato può presenziare alla raccolta dei dati.</p>

	<p>³ La SEM garantisce che l'impiego del software non modifichi i dati personali.</p> <p>⁴ I supporti elettronici di dati vanno restituiti all'interessato non appena la raccolta dei dati personali è terminata.</p>
	<p><i>Art. 10e</i> Salvataggio temporaneo dei dati personali <small>(art. 8a cpv. 5 e 7, art. 10 e art. 47 cpv. 2 LAsi)</small></p> <p>¹ Se è previsto un salvataggio temporaneo dei dati personali secondo l'articolo 8a capoverso 5 LAsi fino all'ulteriore valutazione, l'interessato è invitato a consegnare i propri supporti elettronici di dati alla SEM per la durata del processo di salvataggio temporaneo. L'interessato può presenziare all'intero processo di salvataggio dei suoi dati personali.</p> <p>² I supporti di dati vanno restituiti all'interessato non appena il processo di salvataggio temporaneo è terminato.</p> <p>³ Durante il salvataggio temporaneo e fino alla valutazione, i dati personali non possono essere trattati.</p>
	<p><i>Art. 10f</i> Consultazione diretta e valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati <small>(art. 8a cpv 7 LAsi)</small></p> <p>¹ Se i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati non vengono registrati temporaneamente e se non è utilizzato nessun software, i dati personali di cui all'articolo 10a possono essere valutati basandosi direttamente sul supporto di dati dell'interessato.</p> <p>² La consultazione diretta e la valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti di dati avvengono in presenza dell'interessato.</p>
	<p><i>Art. 10g</i> Valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati in assenza dell'interessato <small>(art. 8a cpv. 7 e 9 e art. 47 cpv. 3 LAsi)</small></p> <p>¹ La valutazione dei dati personali dopo un salvataggio temporaneo dei dati personali o l'impiego di software in assenza dell'interessato presuppone che questi abbia presentato una previa dichiarazione scritta di rinuncia o si sia rifiutato di partecipare.</p> <p>² Dopo la valutazione dei suoi dati personali, l'interessato deve avere la possibilità di esprimersi sui risultati.</p>
	<p><i>Art. 10h</i> Informazione <small>(art. 8a cpv. 6 LAsi)</small></p> <p>¹ All'arrivo in un centro della Confederazione o in un alloggio presso un aeroporto, la SEM informa l'interessato sui suoi diritti e sui suoi obblighi per quanto riguarda la valutazione dei supporti elettronici di dati; gli spiega inoltre la procedura.</p> <p>² Nel momento in cui è invitato a consegnare i suoi supporti di dati, l'interessato è informato in dettaglio per quanto riguarda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lo scopo della consegna dei supporti di dati; b. i dati personali che vengono trattati; c. il possibile trattamento dei dati personali di terzi figuranti sul supporto di dati dell'interessato, conformemente all'articolo 8a capoverso 2 LAsi;

	<ul style="list-style-type: none"> d. la procedura e la durata del salvataggio temporaneo; e. l'impiego del software per la raccolta dei dati; f. la cancellazione dei dati personali salvati temporaneamente; g. le categorie degli aventi diritto di accesso; h. le conseguenze dell'eventuale mancata collaborazione; i. il sussistere del diritto di essere informati, del diritto di rettifica e del diritto alla cancellazione dei dati nonché le procedure per far valere questi diritti; j. il suo diritto di presenza secondo gli articoli 10<i>d</i> capoverso 2, 10<i>e</i> capoverso 1 e 10<i>f</i> capoverso 2.
	<p><i>Art. 10i</i> Tutela giurisdizionale nel quadro della valutazione dei supporti elettronici di dati (art. 102<i>f</i> segg. LAsi)</p> <p>La SEM informa il prestatore di servizi o la rappresentanza legale in merito alla prevista valutazione dei supporti elettronici di dati e a tutti gli appuntamenti. La rappresentanza legale può presenziare alla raccolta e alla valutazione dei dati personali.</p>
<p>Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)</p>	<p>Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE)</p> <p><i>Art. 3 cpv. 3</i></p> <p>³ Se una decisione d'allontanamento ai sensi dell'articolo 45 LAsi è passata in giudicato, la SEM può valutare i dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati. La procedura di valutazione dei dati personali ottenuti grazie a supporti elettronici di dati è retta dall'articolo 47 capoverso 3 LAsi in combinato disposto con gli articoli 10<i>a</i>-10<i>i</i> dell'ordinanza 3 dell'11 agosto 1999¹ sull'asilo. La SEM informa il Cantone sul risultato dei suoi accertamenti.</p>

¹ RS 142.314